



**OSSERVAZIONI
AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
N. 473/2024/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA
QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS
NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE
(6PRS)**

17 gennaio 2025

INDICE

1.	CONSIDERAZIONI GENERALI	2
2.	ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE	8
3.	ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA	9
4.	ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ.....	19

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam al documento di consultazione “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione”, pubblicato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) in data 13 novembre 2024.

Vengono di seguito riportate le principali considerazioni sui temi oggetto di consultazione rimandando alle successive parti del documento per le osservazioni più puntuali sui singoli spunti di consultazione.

L’infrastruttura di stoccaggio riveste un ruolo fondamentale per la sicurezza energetica dell’Italia, Paese da sempre caratterizzato da una forte dipendenza dalle importazioni di energia. Il contributo dello stoccaggio al bilanciamento tra i fabbisogni della domanda e disponibilità degli approvvigionamenti - siano essi stagionali o infragiornalieri - è infatti essenziale per garantire una fornitura stabile e affidabile di energia (gas naturale ed energia elettrica), riducendo il rischio di interruzioni anche in situazioni di emergenza.

Nel contesto geopolitico attuale, caratterizzato da crescenti tensioni internazionali e instabilità in molte delle aree produttive, il ruolo dello stoccaggio assume una rilevanza ancora maggiore, come dimostrano le recenti disposizioni di *policy* della Commissione Europea introdotte per garantire che il sistema gas disponga di riserve adeguate per soddisfare i bisogni di cittadini ed imprese¹.

La crisi ucraina, le fluttuazioni dei prezzi globali del gas e le politiche di transizione verso fonti energetiche più sostenibili hanno evidenziato quanto sia strategico per l’Italia e per l’Europa dotarsi di un sistema infrastrutturale flessibile e resiliente. In tal prospettiva gli impianti di stoccaggio non solo rappresentano un elemento di sicurezza che può consentire di affrontare improvvise interruzioni delle forniture, ma contribuiscono anche alla stabilizzazione dei prezzi dell’energia, riducendone l’esposizione alle oscillazioni ed alla volatilità dei mercati internazionali.

La strategicità di tali infrastrutture per il sistema nazionale è stata altresì ribadita nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2024 (PNIEC 2024) in cui viene evidenziato come il mantenimento e potenziamento del sistema di stoccaggio, anche attraverso lo sviluppo di nuovi impianti (e.g. Alfonsine), risulti fondamentale sia per disporre di un sistema più flessibile e resiliente che in ottica di rafforzamento del ruolo dell’Italia quale hub energetico per il Mediterraneo. Le infrastrutture di stoccaggio italiane possono inoltre

¹ Cfr. Regolamento CE n. 2017/1938, come modificato dal Regolamento CE n. 2022/1032.

giocare un ruolo chiave nella solidarietà tra Stati membri, contribuendo a mitigare eventuali crisi in Paesi confinanti e a sostenere la sicurezza dell'intera regione.

Infine, nel quadro della transizione ecologica, le infrastrutture di stoccaggio potranno essere adattate per accogliere nuove forme di energia, come l'idrogeno e il biometano, contribuendo ad un futuro energetico sostenibile. Tuttavia, per sfruttare appieno queste potenzialità, è necessario continuare a investire in innovazione tecnologica, manutenzione e sviluppo degli impianti di stoccaggio, da promuovere attraverso politiche lungimiranti.

La regolazione tariffaria per il sesto periodo di regolazione svolgerà pertanto un ruolo essenziale nel far sì da un lato che vengano preservate le prestazioni dei siti di stoccaggio esistenti e dall'altro nel creare le migliori condizioni affinché gli operatori regolati possano sviluppare e mettere in esercizio in tempi rapidi nuove infrastrutture che consentano di disporre di un sistema gas in grado di fronteggiare situazioni di stress degli approvvigionamenti ed eventi climatici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e gravi.

In tale contesto, con riferimento agli specifici spunti di consultazione, si accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità di voler procedere, per il sesto periodo di regolazione (6PRS), ad una sostanziale continuità dei criteri attualmente in vigore, assicurando al contempo uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici e assimilando alcuni criteri comuni a tutti i servizi introdotti dalla regolazione ROSS (Regolazione per Obiettivi di Spesa e di Servizio).

Relativamente ai criteri di riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che gli strumenti introdotti dall'Autorità nel corso del 5PRS (analisi costi-benefici, indicatori sintetici sullo stato di salute delle infrastrutture e monitoraggio delle prestazioni attese) abbiano consentito di fornire elementi adeguati a dimostrare l'utilità e l'efficienza degli investimenti per il sistema gas, confermando la coerenza tra il servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta. Fermo restando quanto sopra, si comprende e si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'introduzione di specifici meccanismi che incentivino l'operatore regolato a perseguire, ove possibile, politiche di efficientamento dei costi di capitale (in aggiunta a quelli operativi), mediante una compartecipazione ai benefici generati in termini di minori costi sostenuti per gli utenti del sistema. Si ritiene tuttavia che il meccanismo proposto nel documento di consultazione necessiti di ulteriori approfondimenti e debba essere opportunamente rivisto al fine di risultare effettivamente efficace e non diventare nella sua concreta applicazione un sistema che porti a penalizzazioni per l'operatore regolato. Coerentemente al percorso di evoluzione della regolazione avviato dall'Autorità, si ritiene pertanto opportuna una continuità nei criteri di

riconoscimento degli investimenti oggi in vigore, lavorando nel corso del 2025 alla definizione di un meccanismo di incentivazione *output-based* sull'efficienza della spesa, che possa trovare applicazione già a partire dal primo anno del nuovo periodo di regolazione. In tale ambito è intenzione della scrivente Società sottoporre all'Autorità una proposta di funzionamento di tale meccanismo di incentivazione sviluppata in coerenza con i principi presentati dalla stessa Autorità nel documento di consultazione.

Con specifico riferimento alla proposta di cui al documento di consultazione, infatti, non si ritiene in particolare condivisibile l'asimmetria del meccanismo proposto che prevede un riconoscimento dei costi di capitale esclusivamente nei limiti di costi stimati *ex-ante* in sede di analisi costi-benefici con una franchigia del 2-3% e un eventuale premio limitato al solo 20% dell'efficienza di costo conseguita.

Risulta inoltre necessario definire in modo chiaro e puntuale quale sia il costo da utilizzare come riferimento per il confronto rispetto ai costi effettivamente sostenuti, ai fini dell'applicazione del relativo premio. Infatti, come rappresentano nella ns. comunicazione Prot. COMREG/235 del 30 settembre u.s. la precisione delle stime dei costi di investimento dipende in maniera preponderante dal grado di maturità del progetto. Tali stime, per progetti con una maturità di Classe 1/2 della classificazione internazionale AACE (ossia in fase più avanzata prima dell'avvio della realizzazione), possono presentare variabilità di costo anche nell'ordine del 15%-20% e potrebbero subire ulteriori scostamenti, anche significativi, nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di lavori e materiali a cui la Società risulta vincolata in applicazione della normativa vigente. In tale ambito, l'impresa potrebbe non disporre di leve per poter conseguire efficienze di costo a fronte, al contrario, di richieste di revisione al rialzo da parte degli appaltatori che possono emergere in corso di svolgimento dei lavori (e.g. per aumento dei costi di beni e servizi per dinamiche inflattive, imprevisti in corso d'opera etc.).

In merito alle analisi comparative per dimostrare l'efficienza del costo stimato *ex-ante* nell'ambito delle analisi costi benefici, come già rappresentato in altre sedi si segnala inoltre come gli interventi di stoccaggio presentino caratteristiche di unicità e pertanto non si disponga, nella maggior parte dei casi, di evidenze relative a progetti che possano essere considerati simili e rispetto ai quali effettuare un confronto sui costi di realizzazione complessivi. Per tale motivo i costi sono determinati utilizzando i prezzi di mercato come rilevabili per iniziative già realizzate, prevedendo tuttavia opportune revisioni/integrazioni in considerazione delle differenze progettuali e realizzative, anche avvalendosi del supporto di primarie società di ingegneria di comprovata esperienza nel settore. Oltre al grado di definizione del progetto, l'accuratezza della stima dipende anche da altri fattori sistemici

quali ad esempio il livello di innovazione tecnologica e la complessità del progetto, disponibilità e affidabilità di dati di riferimento relativi alla località in cui viene realizzato. A quanto sopra vanno aggiunte le incertezze nelle quotazioni delle nuove tecnologie necessarie per il miglioramento sia della sicurezza operativa e la limitazione degli impatti ambientali. Nella definizione del meccanismo di incentivazione (sia per la determinazione dei livelli di premialità più adeguati che ai fini di un suo corretto ed effettivo funzionamento) risulta pertanto di fondamentale importanza l'individuazione della fase più appropriata a cui associare la stima di costo dell'intervento (e/o prevedere finestre nelle quali sia possibile aggiornare le stime di costo ove opportunamente giustificate).

Per le motivazioni sopra riportate, ove l'Autorità intendesse introdurre un meccanismo di promozione dell'efficienza dei costi di investimento già nella deliberazione di adozione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6 PRS, si ritiene che lo schema di incentivazione non possa prescindere dal pieno riconoscimento ai fini della determinazione della RAB dei costi effettivamente sostenuti (indipendentemente dalle stime utilizzate come riferimento) nonché dall'applicazione di un sistema di incentivazione asimmetrico a favore dell'operatore di stoccaggio che preveda un sistema di sole premialità ove i costi effettivi siano inferiori ai costi di riferimento. In tale eventualità si potrebbe considerare l'individuazione un set di interventi specifici sui quali testare il nuovo meccanismo, adeguandolo se necessario ed estendendolo progressivamente nel corso del periodo di regolazione.

Con riferimento al trattamento dei LIC, come osservato in precedenti occasioni, si ritiene che anche per l'attività di stoccaggio questi debbano essere inclusi nella RAB e remunerati in misura pari al costo opportunità del capitale, ovvero al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), come peraltro già previsto in altri settori regolati in Italia (trasporto gas e trasmissione elettrica) oltre che negli altri sistemi europei. Solo in tal modo si garantirebbe infatti una corretta copertura dei costi sostenuti dall'operatore per l'investimento, tenuto conto che l'incentivo ad una rapida entrata in esercizio dell'investimento risulta già essere rappresentato dal riconoscimento della relativa quota di ammortamento a partire dalla capitalizzazione e dal venir meno della loro remunerazione dopo 4 anni nel caso in cui non risultino ancora in esercizio. Diversamente il trattamento non sarebbe corretto e si verrebbe a configurare un trattamento discriminatorio rispetto agli altri servizi infrastrutturali regolati. In alternativa, ove l'Autorità intendesse comunque continuare a prevedere l'esclusione dei LIC dalla RAB, sia quantomeno opportuno prevedere che il valore degli oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera (Interessi Passivi in Corso d'Opera, IPCO) sia valorizzato forfettariamente applicando un tasso di interesse

pari al WACC, in analogia a quanto previsto in altre regolazioni europee, quali quella del Regno Unito.

Con riferimento ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti, si accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di voler introdurre una categoria di cespiti con vita utile inferiore per gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, così come già previsto per l'attività di trasporto gas. In considerazione della natura degli asset e degli interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio, si ritiene inoltre opportuno considerare per le infrastrutture di stoccaggio un trattamento specifico per alcuni interventi relativi al cespiti pozzi. Si evidenzia infatti, come al fine del mantenimento in esercizio di alcuni pozzi si possano rendere necessari, prima dell'esaurimento della vita economico-tecnica degli stessi, interventi di c.d. *workover* (i.e. interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui pozzi presenti nell'asset, principalmente per ripristinare la funzionalità all'esercizio del pozzo o per modificarne la destinazione d'uso finale ad es. da pozzo operativo a pozzo di monitoraggio etc). Le principali ragioni che determinano la necessità di pianificare i *workover* per ripristino delle funzionalità all'esercizio sono rotture meccaniche di componenti di pozzo e/o ragioni di sicurezza. Per tali interventi si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di una classe cespiti dedicata con vita utile pari a 20-25 anni.

Anche per l'attività di stoccaggio il mantenimento in esercizio delle infrastrutture completamente ammortizzate ma ancora in grado di erogare il servizio in maniera efficiente e sicura comporta minori oneri tariffari per il sistema rispetto ad un investimento di sostituzione al termine della vita utile, anche laddove la sostituzione debba poi comunque avvenire in un momento futuro. In considerazione dei benefici generati per il sistema in ottica di efficienza del servizio e in prospettiva della decarbonizzazione e transizione energetica, in analogia a quanto avviene per il trasporto gas, si ritiene opportuno prevedere anche per l'attività di stoccaggio, l'introduzione di uno specifico meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle infrastrutture totalmente ammortizzate, che possono continuare ad essere esercite a giudizio dell'operatore in condizioni di sicurezza. A tal fine si ritiene possa essere sviluppata una metodologia "*Asset Health*" per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture di stoccaggio (con specifico riferimento a pozzi e impianti). A tal riguardo la scrivente Società si rende disponibile a lavorare alla predisposizione di tale metodologia "*asset health*", fermo restando che le valutazioni in merito agli interventi di sostituzione ritenuti necessari per l'integrità e l'esercizio del sistema in condizioni di sicurezza rimangano prerogativa unica e sola dell'operatore,



indipendentemente dagli esiti dell'applicazione della metodologia stessa, che potrà costituire un supporto ma non lo strumento con cui adottare le decisioni.

Si rimanda alle risposte ai singoli spunti del documento di consultazione per le osservazioni puntuali.

2. ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI E DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE

S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS.

Con riferimento ai criteri generali di riconoscimento dei costi per il 6° periodo di regolazione (6PRS), si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di prevedere una sostanziale continuità con i criteri attualmente in vigore per il servizio stoccaggio (ossia non prevedendo a tale settore l'estensione dei criteri ROSS) prevedendo tuttavia al contempo l'introduzione di disposizioni che consentano di garantire, ove possibile, uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi con gli altri servizi infrastrutturali energetici.

In particolare, si ritiene appropriato prevedere che siano coerentemente applicati i criteri di rivalutazione e aggiornamento dei costi di capitale e operativi (in analogia con quanto previsto anche per il servizio di rigassificazione del GNL per il corrente periodo di regolazione) nonché le modalità di riconoscimento dei lavori in corso applicate ai servizi di trasporto gas e trasmissione elettrica.

S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo regolatorio.

In linea generale si ritiene che periodi di regolazione di durata pari a 4 anni - prassi ormai consolidata nel sistema italiano - abbiano finora costituito un giusto arco temporale in grado di bilanciare da un lato le necessità di prevedere una periodica rivalutazione del quadro di regolazione tariffaria dall'altro di garantire continuità e stabilità dei criteri di regolazione che costituiscono aspetti di fondamentale importanza affinché l'operatore del servizio di stoccaggio possa intraprendere decisioni di investimento efficienti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di far decorrere il sesto periodo di regolazione a partire dal 1° gennaio 2026 per una durata pari a 4 anni.

3. ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA

S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei ricavi di riferimento.

La proposta dell'Autorità di confermare per il 6PRS i principi generali di determinazione dei ricavi di riferimento secondo lo schema c.d. a *building blocks* si ritiene condivisibile.

Inoltre, con riferimento alla voce di ricavo RS_{CONS} , a copertura dello scostamento dei ricavi di riferimento dell'anno t-1 derivante dal congruaggio dei dati patrimoniali di consuntivo (rispetto a quelli di preconsuntivo), si concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità di uniformare il trattamento con quanto previsto per gli altri settori regolati, prevedendo che lo scostamento dei ricavi non venga congruato nel livello dei ricavi dell'anno successivo, ma sia compensato con la CSEA, anche in considerazione della rideterminazione dei ricavi di riferimento per tener conto dell'aggiornamento dei parametri inflattivi in coerenza con i criteri ROSS e dell'aggiornamento del WACC.

S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.

Con riferimento ai criteri generali di riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una sostanziale conferma dei criteri vigenti, fermi restando i punti di seguito rappresentati che si ritiene possano concorrere a una più adeguata determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori.

Criteri di efficienza e utilità degli investimenti

Si ritiene che gli strumenti introdotti dall'Autorità nel corso del 5PRS, mediante la predisposizione di analisi costi-benefici, indicatori sintetici sullo stato di salute delle infrastrutture nonché il monitoraggio delle prestazioni attese abbiano consentito di fornire elementi adeguati a dimostrare l'utilità e l'efficienza degli investimenti per il sistema gas, confermando la coerenza tra il servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta.

Fermo restando quanto sopra, si comprende e si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'introduzione di specifici meccanismi che incentivino l'operatore regolato a

perseguire, ove possibile, politiche di efficientamento dei costi di capitale (in aggiunta a quelli operativi), mediante una compartecipazione ai benefici generati in termini di minori costi sostenuti per gli utenti del sistema. Si ritiene tuttavia che il meccanismo proposto nel documento di consultazione necessiti di ulteriori approfondimenti e debba essere opportunamente rivisto al fine di risultare effettivamente efficace e non diventare nella sua concreta applicazione un sistema che porti esclusivamente a penalizzazioni per l'operatore regolato. Coerentemente al percorso di evoluzione della regolazione avviato dall'Autorità, si ritiene pertanto opportuno prevedere una continuità nei criteri di riconoscimento degli investimenti in vigore nell'ambito della regolazione tariffaria dell'attività di stoccaggio per il 6PRS, lavorando alla definizione di un meccanismo di incentivazione *output-based* sull'efficienza della spesa nel corso del 2025, che possa trovare applicazione già a partire dal primo anno del nuovo periodo di regolazione. In tale ambito è intenzione della scrivente Società sottoporre all'Autorità una proposta di funzionamento di tale meccanismo di incentivazione sviluppata in coerenza con i principi presentati dalla stessa Autorità nel documento di consultazione.

Con specifico riferimento alla proposta di cui al documento di consultazione, infatti, non si ritiene in particolare condivisibile l'asimmetria del meccanismo proposto che prevede un riconoscimento dei costi di capitale esclusivamente nei limiti di costi stimati ex-ante in sede di analisi costi-benefici con una franchigia del 2-3% e un eventuale premio limitato al solo 20% dell'efficienza di costo conseguita.

Risulta inoltre necessario definire in modo chiaro e puntuale quale sia il costo da utilizzare come riferimento per il confronto rispetto ai costi effettivamente sostenuti, ai fini dell'applicazione del relativo premio. Infatti, come rappresentano nella ns. comunicazione Prot. COMREG/235 del 30 settembre u.s. la precisione delle stime dei costi di investimento dipende in maniera preponderante dal grado di maturità del progetto. Tali stime, per progetti con una maturità di Classe 1/2 della classificazione internazionale AACE (ossia in fase più avanzata prima dell'avvio della realizzazione), possono presentare variabilità di costo anche nell'ordine del 15%-20% e potrebbero subire ulteriori scostamenti, anche significativi, nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di lavori e materiali a cui la Società risulta vincolata in applicazione della normativa vigente². In tale ambito, l'impresa potrebbe non disporre di leve per poter conseguire efficienze di costo a fronte, al contrario, di richieste di revisione al rialzo da parte degli appaltatori che possono emergere in corso di

² Deve infatti essere tenuto debitamente in conto che la variabilità del costo dei materiali e del valore dei contratti di costruzione può incidere in maniera rilevante sul valore dell'investimento, in un range tra il 35-40% per la costruzione e tra il 25-28% sui materiali. Peraltro, nell'ultimo decennio le materie prime sono aumentate del 60% e solo nell'ultimo anno del 4% mentre il costo della costruzione è aumentato rispettivamente di circa il 60% e di circa il 6,5% negli stessi archi temporali.

svolgimento dei lavori (e.g. per aumento dei costi di beni e servizi per dinamiche inflattive, imprevisti in corso d'opera etc).

In merito alle analisi comparative per dimostrare l'efficienza del costo stimato ex-ante nell'ambito delle analisi costi benefici, come già rappresentato in altre sedi si segnala inoltre come gli interventi di stoccaggio presentino caratteristiche di unicità e pertanto non si disponga, nella maggior parte dei casi, di evidenze relative a progetti che possano essere considerati simili e rispetto ai quali effettuare un confronto sui costi di realizzazione complessivi. Per tale motivo i costi sono determinati utilizzando i prezzi di mercato come rilevabili per iniziative già realizzate, prevedendo tuttavia opportune revisioni/integrazioni in considerazione delle differenze progettuali e realizzative, anche avvalendosi del supporto di primarie società di ingegneria di comprovata esperienza nel settore. Oltre al grado di definizione del progetto, l'accuratezza della stima dipende anche da altri fattori sistemici quali ad esempio il livello di innovazione tecnologica e la complessità del progetto, disponibilità e affidabilità di dati di riferimento relativi alla località in cui viene realizzato. A quanto sopra vanno aggiunte le incertezze nelle quotazioni delle nuove tecnologie necessarie per il miglioramento sia della sicurezza operativa e la limitazione degli impatti ambientali.

Nella definizione del meccanismo di incentivazione (sia per la determinazione dei livelli di premialità più adeguati che ai fini di un suo corretto ed effettivo funzionamento) risulta pertanto di fondamentale importanza l'individuazione della fase più appropriata a cui associare la stima di costo dell'intervento (e/o prevedere finestre nelle quali sia possibile aggiornare le stime di costo ove opportunamente giustificate).

Per le motivazioni sopra riportate, ove l'Autorità intendesse introdurre tale meccanismo di promozione dell'efficienza dei costi di investimento già nella deliberazione di adozione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6 PRS, si ritiene che lo schema di incentivazione non possa prescindere dal pieno riconoscimento in RAB dei costi efficienti sostenuti (indipendentemente dalle stime utilizzate come riferimento) nonché dall'applicazione di un sistema di incentivazione asimmetrico a favore dell'operatore di stoccaggio che preveda un sistema di sole premialità, in analogia a quanto adottato nel settore della trasmissione elettrica. In tale eventualità si potrebbe considerare l'individuazione di un set di interventi specifici sui quali testare il nuovo meccanismo, adeguandolo se necessario ed estendendolo progressivamente nel corso del periodo di regolazione.

Determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute

Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di voler assicurare coerenza con i criteri ROSS anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al DCO 340/2024/R/COM in merito alla revisione dei criteri di rivalutazione del capitale investito. In tale ambito si richiamano qui integralmente le osservazioni formulate dalla scrivente Società con comunicazione Prot. COMREG/252 dell'11 novembre 2024. In particolare, si ritiene opportuno il passaggio all'indice IPCA area euro prevedendo una sua applicazione già a partire dai ricavi relativi all'anno 2024, al fine di intercettare correttamente le variazioni inflattive verificatesi a partire dall'anno 2022, che il deflatore non ha dimostrato di sapere riflettere correttamente.

Immobilizzazioni in corso e interessi passivi in corso d'opera

Con riferimento alle immobilizzazioni in corso (LIC), non si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di continuare a prevedere, in analogia a quanto stabilito a partire dal 5° periodo di regolazione, l'esclusione di tali costi dal valore del capitale investito (RAB) e pertanto della relativa remunerazione dai ricavi riconosciuti.

Come osservato in precedenti occasioni, si ritiene infatti che anche per l'attività di stoccaggio i LIC debbano essere inclusi nella RAB e remunerati in misura pari al costo opportunità del capitale, ovvero al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), come peraltro già previsto in altri settori regolati in Italia (trasporto gas e trasmissione elettrica) oltre che negli altri sistemi europei.

Solo in tal modo si garantirebbe infatti una corretta copertura dei costi sostenuti dall'operatore per l'investimento, tenuto conto che l'incentivo ad una rapida entrata in esercizio dell'investimento risulta già essere rappresentato dal riconoscimento della relativa quota di ammortamento a partire dalla capitalizzazione e dal venir meno della loro remunerazione dopo 4 anni nel caso in cui non risultino ancora in esercizio. Diversamente il trattamento non sarebbe corretto e si verrebbe a configurare un trattamento discriminatorio rispetto agli altri servizi infrastrutturali regolati.

In alternativa, ove l'Autorità intendesse comunque continuare a prevedere l'esclusione dei LIC dalla RAB, si ritiene quantomeno opportuno prevedere che il valore degli oneri finanziari capitalizzati in corso d'opera (Interessi Passivi in Corso d'Opera, IPCO) sia valorizzato forfettariamente applicando un tasso di interesse pari al WACC, in analogia a quanto previsto in altre regolazioni europee, quali quella del Regno Unito.

Riconoscimento del costo sostenuto per il gas immobilizzato nei siti di stoccaggio

In linea generale si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere una conferma dei criteri attualmente vigenti.

Con particolare riferimento a eventuali nuovi futuri siti di stoccaggio o acquisti di gas da immobilizzare, si ritiene opportuno prevedere che la valorizzazione del gas esogeno possa avvenire sulla base del prezzo di acquisizione da parte del gestore anche nei casi in cui tali quantitativi non siano approvvigionati a mezzo di procedure concorsuali, ove rappresentativi dei prezzi di mercato.

Aggiornamento del capitale investito riconosciuto

La proposta dell'Autorità di confermare i criteri attualmente vigenti si ritiene in linea di principio condivisibile, tenuto conto delle osservazioni sopra riportate in merito agli indici di rivalutazione del capitale investito.

Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto

Pur in considerazione delle disposizioni definite con Deliberazione n. 513/2024/R/COM relativamente all'aggiornamento dei parametri per la determinazione delle remunerazioni del capitale investito netto riconosciuto per i diversi servizi regolati, si ritiene possa essere opportuno rivedere il livello di remunerazione per l'attività di stoccaggio nell'ambito della definizione dei criteri di regolazione per il 6PRS di cui al presente documento (come peraltro prospettato nella Deliberazione n. 614/2021/R/COM).

In particolare, con riferimento al parametro beta si ritiene infatti che il differenziale rispetto al trasporto gas definito dall'Autorità non sia rappresentativo degli specifici elementi di rischio del settore e del trattamento regolatorio applicato e che pertanto debba essere opportunamente aggiornato. In particolare, si ritiene che il differenziale debba fare riferimento al valore in essere prima dell'adozione dell'aggiornamento straordinario per il trasporto gas, pari a +0.142. Inoltre, in considerazione degli specifici rischi associati alle differenti attività, quali ad esempio il rischio minerario e il rischio relativo all'immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta, si ritiene che tali valori debbano essere rivisti sensibilmente al rialzo, coerentemente ai valori di asset beta implicitamente riconosciuti in altri Paesi come Germania e Francia.

S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.

Con riferimento ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti, si accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di voler introdurre una categoria di cespiti con vita utile inferiore per gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, così come già previsto per l'attività di trasporto gas. In considerazione della natura degli asset e degli interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio, si ritiene inoltre opportuno considerare per le infrastrutture di stoccaggio un trattamento specifico per alcuni interventi relativi al cespiti pozzi. Si evidenzia infatti, come al fine del loro mantenimento in esercizio si possano rendere necessari, prima dell'esaurimento della vita economico-tecnica degli stessi, interventi di c.d. *workover* (i.e. interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui pozzi presenti nell'asset, principalmente per ripristinare la funzionalità all'esercizio del pozzo o per modificarne la destinazione d'uso finale ad es. da pozzo operativo a pozzo di monitoraggio etc)³. Le principali ragioni che determinano la necessità di pianificare i *workover* per ripristino delle funzionalità all'esercizio sono rotture meccaniche di componenti di pozzo e/o ragioni di sicurezza⁴. Si evidenzia che la valutazione tecnica della fattibilità di un intervento di manutenzione straordinaria di *workover*, oltre a considerare lo stato di salute complessivo degli elementi costitutivi del pozzo (integrità ed affidabilità delle barriere meccaniche ed idrauliche che rimarranno in esercizio al termine delle attività), considera l'architettura del pozzo originario con lo scopo di garantire la possibilità del recupero all'esercizio al termine delle operazioni. L'ambito manutentivo straordinario su pozzi esistenti è peraltro soggetto ad iter autorizzativo ministeriale semplificato con tempi ridotti il che consente di recuperare l'esercizio del pozzo in tempi brevi rispetto ai tempi autorizzativi di realizzazione di un nuovo pozzo sostitutivo, che comporterebbe in aggiunta la chiusura mineraria con messa in sicurezza del pozzo originariamente danneggiato fuori esercizio. Per tale tipologia di

³ A seconda dell'entità dell'intervento e delle componenti di pozzo interessate si distinguono 5 tipologie di *workover*: (i) Ricompletamento del pozzo con sostituzione degli elementi e del tubolare più interno (*upper completion*); (ii) Ricompletamento del pozzo con sostituzione degli elementi e del tubolare più interno (*upper completion*) ed installazione di filtri di fondo pozzo (*lower completion*); (iii) *Side track* con rifacimento parziale del pozzo da *casing* di produzione; (iv) *Side track* con rifacimento parziale del pozzo da *casing* intermedio; (v) *Side track* con rifacimento parziale del pozzo da *casing* superficiale.

⁴ Nell'ambito della gestione della Concessione Mineraria, il Titolare della Concessione ha l'obbligo di assicurare l'esercizio e la funzionalità dell'asset pozzi in accordo con il programma lavori autorizzato dal MASE. Sulla base di tali obblighi il Titolare della Concessione Mineraria assicura l'efficienza e l'esercizio dei pozzi in sicurezza mediante monitoraggi e manutenzioni ordinarie e straordinarie.

interventi, si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di una classe cespiti dedicata con vita utile pari a 20-25 anni.

Anche per l'attività di stoccaggio il mantenimento in esercizio delle infrastrutture completamente ammortizzate ma ancora in grado di erogare il servizio in maniera efficiente e sicura comporta minori oneri tariffari per il sistema rispetto ad un investimento di sostituzione al termine della vita utile, anche laddove la sostituzione debba poi comunque avvenire in un momento futuro. In considerazione dei benefici generati per il sistema in ottica di efficienza del servizio e in prospettiva della decarbonizzazione e transizione energetica, in analogia a quanto avviene per il trasporto gas, si ritiene opportuno prevedere anche per l'attività di stoccaggio, l'introduzione di uno specifico meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle infrastrutture totalmente ammortizzate, che possono continuare ad essere esercite a giudizio dell'operatore in condizioni di sicurezza.

A tal fine si ritiene possa essere sviluppata una metodologia "*Asset Health*" per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture di stoccaggio (con specifico riferimento a pozzi e impianti). A tal riguardo la scrivente Società si rende disponibile a lavorare alla predisposizione di tale metodologia "*Asset health*"⁵ (a partire dagli indicatori sintetici sullo stato di salute delle infrastrutture già oggetto di comunicazione all'Autorità) fermo restando tuttavia il principio che le valutazioni in merito agli interventi di sostituzione ritenuti necessari per l'integrità e l'esercizio del sistema in condizioni di sicurezza rimangano prerogativa unica e sola dell'operatore, indipendentemente dagli esiti dell'applicazione della metodologia stessa, che potrà costituire un supporto ma non lo strumento con cui adottare le decisioni.

Al fine di favorire la comprensione degli *stakeholders* circa le logiche e i razionali sottostanti le decisioni di intervento intraprese dall'operatore, i principi e i razionali alla base della metodologia nonché le finalità che questa si prefigge di ottenere, potrebbero essere oggetto di pubblicazione escludendo tuttavia elementi sensibili che si ritiene debbano mantenere caratteristiche di stretta riservatezza.

⁵ Eventualmente da sottoporre a verifica da parte di un soggetto terzo indipendente, come avvenuto per il trasporto gas.

S6. Osservazioni in merito a determinazione e aggiornamento dei costi operativi

In linea di principio, la proposta dell'Autorità in merito ai criteri di determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2026 e loro successivo aggiornamento, che prevede una sostanziale continuità con i criteri di regolazione vigenti allineando il trattamento dell'inflazione ai criteri ROSS, si ritiene condivisibile.

Non si ritiene tuttavia condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere che ai fini dell'attivazione del fattore Y sia richiesto il superamento di una soglia predeterminata di materialità. Tale fattispecie esporrebbe infatti l'impresa a un rischio potenziale di mancato riconoscimento di costi emergenti in conseguenza di modifiche del quadro normativo/regolatorio e/o di eventi imprevedibili ed eccezionali, in contrasto con le finalità stesse per cui tale fattore è stato introdotto dall'Autorità e i relativi costi vengono richiesti dagli operatori regolati. Un tal previsione avrebbe inoltre l'effetto di erodere gli sforzi attuati dagli operatori per l'efficientamento dei costi operativi.

Inoltre, sempre nell'ottica di maggiore uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere, così come stabilito nei criteri della regolazione ROSS, l'introduzione di un parametro Z finalizzato al riconoscimento dei costi operativi emergenti riconducibili alla realizzazione di nuovi investimenti e/o di variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato (eventualmente da determinare a consuntivo, analogamente a quanto avviene per il fattore Y, anche ai fini di una più semplice applicazione).

Infine, con riferimento all'ipotesi di determinare i costi emergenti per nuove infrastrutture di stoccaggio sulla base del costo operativo unitario medio riconducibile ai siti o livelli di stoccaggio della medesima impresa di stoccaggio già in esercizio, si evidenzia come le infrastrutture di stoccaggio presentino nella prevalenza dei casi caratteristiche di unicità (si vedano anche risposte ai precedenti spunti di consultazione) e come ad ogni modo una eventuale introduzione di tale disposizione debba necessariamente tenere conto delle mutate dinamiche di mercato e delle dinamiche inflattive.

S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

Nessuna osservazione.

S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*.

In linea generale si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare i criteri di riconoscimento dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* attualmente vigenti.

Si ritiene tuttavia opportuno prevedere che il meccanismo di conguaglio trovi applicazione nell'anno $t+1$ tramite la CSEA (in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati) nonché sia basato sugli eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno t (mediante l'applicazione del corrispettivo C_{ETS} ai quantitativi effettivamente movimentati) e i ricavi teorici determinati sulla base dei quantitativi effettivamente movimentati, del prezzo dei titoli di *Emission Trading* registrato a consuntivo nonché delle quote effettivamente riconosciute a titolo gratuito nel medesimo anno.

Le modalità sopra indicate si rendono necessarie al fine di assicurare la neutralità dell'impresa di stoccaggio rispetto al rischio di prezzo associato all'acquisto dei titoli, alla variazione del volume del driver di riferimento nonché alla variazione annuale delle quote a titolo gratuito assegnate ad ogni operatore.

S9. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.

Con riferimento al riconoscimento dei costi di ripristino si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità volto a confermare i criteri vigenti.

Al contempo si sottolinea l'opportunità di estendere anche alle imprese di stoccaggio, così come previsto per il servizio di rigassificazione, la possibilità di presentare in sede di proposta tariffaria un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino, sulla base di specifiche esigenze dimostrabili che riflettano l'evoluzione dei prezzi delle materie prime o possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.

S10. Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.

S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.

S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio.

S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.

Nessuna osservazione.

S14. Osservazioni in merito all'approvazione dei ricavi di riferimento e alla gestione degli scostamenti.

Con riferimento alla gestione degli scostamenti dei ricavi di riferimento, si accoglie favorevolmente l'orientamento dell'Autorità volto a superare l'attuale meccanismo di conguaglio sul livello dei ricavi di riferimento dell'anno successivo, introducendo un meccanismo che consenta di compensare con la CSEA gli scostamenti derivanti dall'aggiornamento del WACC, dei dati patrimoniali di consuntivo (dell'anno t-1) ed eventuali aggiornamenti delle partite inflattive, in coerenza con quanto previsto per gli altri servizi regolati.

4. ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ

S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio.

S16. Osservazioni in merito all'introduzione di disposizioni regolatorie alla luce del regolamento (UE) 2024/1787.

In merito agli indicatori e obblighi di servizio relativi alla sicurezza ed alle emergenze si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una conferma del quadro regolatorio attualmente in vigore, ad eccezione di quanto previsto in materia di ispezioni non invasive delle flow line di collegamento.

A tal riguardo, si segnala infatti l'opportunità di allineare le disposizioni della RQSG con quanto previsto dal Regolamento UE 2024/1787, che prevede indagini periodiche LDAR (*Leak Detection & Repair*) per la ricerca di eventuali perdite. Una eventuale sovrapposizione di disposizioni nazionali più restrittive di quelle europee non appare infatti giustificata considerato che le fuoriuscite di gas dalle flow lines sono eventi molto rari (dall'entrata in vigore della disposizione non sono state mai riscontrate perdite) e risulterebbe quindi in un ingiustificato aggravio di costi a fronte di nessun evidente beneficio.

Con riferimento a quanto proposto in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni e dei dati di sicurezza in merito alle dispersioni e rilascio di gas naturale in atmosfera, si rappresenta quanto segue.

La proposta di rafforzare gli obblighi in materia di rilevazione delle dispersioni di gas (intese come fuoriuscite incontrollate di gas naturale dal sistema di stoccaggio) o altre emissioni di gas si ritiene condivisibile, anche tenuto conto degli sforzi messi in atto dalla scrivente Società al fine di rendere le infrastrutture gas sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale. A tal fine, si ritiene opportuno che le disposizioni regolatorie facciano riferimento agli obblighi recentemente introdotti nell'ambito del Regolamento UE, anche al fine di garantire univocità dei dati e ridurre gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti.

In merito agli obblighi di comunicazione verso l'Autorità, si propone di prevedere un invio delle informazioni in forma aggregata (distinguendo sia per tipologia che per sorgente di emissione) che consenta di disporre di una visione di sintesi, limitando la mole di dati da trasmettere, fermo restando che le informazioni di dettaglio rimarrebbero comunque disponibili per l'Autorità in caso di specifica richiesta.

Si ritiene inoltre condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblicino la metodologia di stima delle perdite sul proprio sito internet, in un'ottica di maggiore trasparenza e quale ulteriore segnale di attenzione al tema della riduzione delle emissioni.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio.

In relazione ai criteri di regolazione della continuità del servizio di stoccaggio, si condivide la proposta dell'Autorità di confermare il quadro regolatorio attualmente vigente e di superare il meccanismo di penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 16 della RQSG 5PRS, rafforzando al contempo le previsioni di cui all'articolo 5 del RAST in materia di comunicazione delle informazioni sulle prestazioni di stoccaggio.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si sottolinea come le prestazioni di erogazione ed iniezione complessivamente disponibili agli utenti coincidano con le curve prestazionali di erogazione (individuata annualmente con decreto ministeriale) e di iniezione (individuata prime dell'inizio di ogni anno termico dalle imprese di stoccaggio) a meno di interruzioni di servizio.

S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio.

In relazione alla qualità commerciale, si riporta quanto già osservato nell'ambito del servizio di trasporto circa l'opportunità di una evoluzione dell'attuale regolazione verso un sistema orientato alla valorizzazione delle performance che preveda meccanismi premiali laddove la prestazione dell'impresa di stoccaggio sia migliore dei target individuati.

Nella prospettiva di una progressiva evoluzione della regolazione verso logiche *output-based* si ritiene infatti opportuno considerare un ampliamento del perimetro di applicazione della qualità del servizio - oggi di fatto limitato alla sola tempestività nell'effettuazione di attività e/o alla loro conformità rispetto a previsioni contrattuali e/o regolatorie – prevedendo meccanismi di incentivazione volti alla valorizzazione della soddisfazione dei clienti, anche allo scopo di promuovere elevati standard e un miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi offerti in relazione alle reali esigenze dei clienti stessi.



A tal proposito si rimanda al documento inviato in data 7 giugno 2024 (prot. SRG 156) sul meccanismo di rilevazione e incentivazione della *customer satisfaction* elaborato sulla base degli esiti della consultazione avviata con Deliberazione 589/2023/R/Gas.